COMUNE DI SINAGRA

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA N. 07 DEL 16/05/2024

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E D'INTERFACCIA – PULIZIA FONDI INCOLTI -ANNO 2024 – **RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 02/05/2024.**

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile
ai sensi dell'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225

PREMESSO che:

- la stagione estiva, comporta un alto pericolo d'incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

- in relazione allo stato di potenziale pericolo correlato alle condizioni meteo climatiche tipiche della stagione estiva, allo scopo di mitigare i rischi per l'incolumità delle persone e la salvaguardia dei beni, è stata già emanata apposita Ordinanza Sindacale n. 6/2024, in conformità alle apposite direttive del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, giusta circolare n. 34283 del 10/04/2024 ed in armonia con le indicazioni di cui alla Prefettizia prot. n. 40446 del 17/04/2024;

-il predetto provvedimento è stato debitamente pubblicato nel rispetto della ritualità al riguardo prevista.

CONSIDERATO che in data 10/05/2024 nel corso della riunione territoriale interdipartimentale delle strutture di protezione civile tenutasi a S. Agata di Militello in relazione alle problematiche di riferimento, sono state fornite nuove indicazioni in ordine ai periodi in cui l'attività di pulitura e smaltimento dei residui vegetali derivanti dalla manutenzione dei fondi agricoli mediante combustione sui luoghi, consentendo tali operazioni fino al 15/06/2024 e dal 01/10/2024 al 31/10/2024, con l'obbligo di effettuare le stesse entro e non oltre le ore 9:00;

DATO ATTO che la predetta deroga può essere esercitata con esclusione delle giornate ventose;

VISTO l'O.P.C.M. 28 Agosto 2007 n. 3606;

VISTO il Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773, Approvazione del T.U. delle Leggi di P.S.;

VISTO l'art. 9 della Legge 1 Marzo1975, n. 47 e s. m. i.;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.L.vo n. 267/2000, in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)
P.IVA: 00216350835 -Tel: 0941594016 – Fax: 0941594372
e-mail: info@comunedisinagra.it - pec: sinagra.protocollo@pec.it
Sito: www.comunedisinagra.it

VISTA la Legge 4 Agosto 1984 n. 689;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112;

VISTE le Leggi Regionali n. 16 del 6 Aprile 1996 e s.m.i. e n. 14 del 31 Agosto 1998;

VISTA la Legge 21 Novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il titolo III del Decreto Legislativo 8 Marzo 2006 n. 139 in materia di Prevenzione Incendi;

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 3, comma 1, della Legge 6 Febbraio 2004 n. 6 che introduce l'art. 256/bis nel Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 Dicembre 2010 n. 205 è stato modificato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, riordinando la materia ambientale con il precipuo compito di tutelare l'ambiente e la salute umana;

VISTO l'art. 14, comma 8, del Decreto Legislativo 24 Giugno 2014 n. 91 che modifica l'art. 256/bis del decreto Legislativo 152/2006 relativo alla combustione illecita di rifiuti, e prevede che tali disposizioni: "***Non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata***";

VISTI gli artt. 14 e 29 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

VISTA la Legge 12 Luglio 2012 n. 100 e s.m.i. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 Maggio 2012 n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile;

VISTI gli artt. 423, 423/bis, 449, 650 e 651 del Codice Penale;

VISTA la Direttiva prot. n. 20310/DG/DRPC Sicilia del 26/04/2018, con la quale sono state emanate specifiche disposizioni in merito alle attività da porre in essere per la prevenzione ed il contrasto del rischio di incendi boschivi e di interfaccia;

VISTO che la situazione climatica si è stabilizzata verso l'innalzamento delle temperature;

ACCERTATO che quotidianamente il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, emana specifici Avvisi di Protezione Civile, riportanti bollettini relativi a rischio incendi con livello di preallerta (arancione) o di attenzione (rosso);

VISTO il Regolamento Comunale sui fuochi controllati in agricoltura approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del04/04/2007;

VISTO l'O.R.E.L. vigente nella Regione Sicilia;

VISTO il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026" che dispone "Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio.

VISTO il D.A. n. 26/GAB del 02.04.2024 con cui sono state disciplinate le modalità operative necessarie a programmare gli interventi che dovranno essere garantiti dal Dipartimento Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste.

VISTA la **Circolare n. 34283 del 10.04.2024** dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale avente ad oggetto: *"Legge 16 gennaio 2024 n. 1 recante Legge di stabilità regionale 2024-2026. Art. 15: Rafforzamento delle misure antincendio"*, attuativa del suddetto D.A. n. 26/GAB del 02.04.2024, dove sono state fornite espresse indicazioni ai Sindaci dei Comuni dell'Isola.

VISTO il D.A. 114/Gab del 15.03.2024, che stabilisce "La stagione antincendio boschivo, per l'anno 2024, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre".

ORDINA

L'Ordinanza Sindacale n. 06 del 02/05/2024 è rettificata limitatamente agli artt. 2 e 4 che risultano conseguentemente riformati nei termini che rispettivamente seguono:

"ART. 2 – **Entro il 15 giugno 2024 e non oltre**, i proprietari e/o conduttori di terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali, di aree agricole non coltivate, di aree urbane incolte, i proprietari di case e gli amministratori di stabili con aree verdi annesse, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture commerciali ed artigianali con annesse aree pertinenziali **dovranno provvedere ad effettuare gli interventi di pulizia a propria cura e spese** dei terreni invasi dalla vegetazione, mediante l'eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità, in particolare, dovranno provvedere alla ripulitura di siepi, stoppie e rami, che si protendono sul ciglio stradale ed effettuando appositi viali parafuoco, con l'allontanamento della vegetazione secca, quale potenziale combustibile, o altro materiale che possa favorire l'innesco di incendi o la propagazione del fuoco. I relativi residui dovranno essere allontanati da tali siti lasciando una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a metri 10 per essere distrutti con le cautele e le modalità di cui al successivo art.4. È fatto altresì obbligo ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni (non edificati e/o aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale) ricadenti nelle immediate prossimità di centri abitati, o zone antropizzate, e/o ad aree boschive, di procedere a

propria cura e spese, entro un tempo perentorio stabilito, al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca e, più in genere, qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio";

"ART. 4 – Le prescrizioni e modalità da usarsi per l'accensione dei fuochi controllati, sono:

1) È vietato accendere fuochi nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e di caldo afoso ed in quelli immediatamente successivi.

2) I residui di coltivazione agricole e sterpaglie possono essere bruciate <u>solamente al mattino dalle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00</u> nel periodo compreso tra il 15 Maggio ed il 15 Giugno e dal 1° Ottobre al 31 Ottobre ed alle seguenti condizioni:

- Che la giornata non rientri in una delle condizioni atmosferiche sopraindicate;
- Che il cumulo da bruciare sia ubicato in terreno sgombro da qualsiasi vegetazione (ivi comprese le stoppie) e **<u>zappato per almeno un raggio di metri 10</u>**;
- Che il luogo sia dotato di mezzi utili per il controllo e lo spegnimento delle fiamme;
- Che la quantità giornaliera da bruciare non sia superiore a tre metri steri per ettaro;
- È fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento del focolaio e/o braci residue e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato";

<u>Resta conseguentemente confermato il restante impianto dell'Ordinanza Sindacale n. 06 del 02/05/2024.</u>

Sono incaricati dell'osservanza e del controllo della presente ordinanza:

a) Il Corpo Forestale;
b) Il Comando dei Carabinieri;
c) Il Comando di Polizia Municipale;
d) Le associazioni di protezione ambientale riconosciute con decreto del Presidente della Regione.

R I C O R D A

Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

D I S P O N E

Che la presente Ordinanza venga portata a conoscenza mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale, inserendola nel sito ufficiale e pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune;

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa, alla Prefettura di Messina, alla città Metropolitana di Messina, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, alla Provincia Regionale di Messina, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Messina, al

Commissariato di P.S. di Patti, al Servizio di Polizia Municipale, alla locale Stazione dei Carabinieri, al competente Distaccamento del Corpo Forestale;

INFORMA

Che, a norma dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR Sicilia, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale li, 16/05/2024



Il Sindaco
Ing. Antonino MUSCA

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)
P.IVA: 00216350835 -Tel: 0941594016 – Fax: 0941594372
e-mail: info@comunedisinagra.it - pec: sinagra.protocollo@pec.it
Sito: www.comunedisinagra.it